



---

## CIRCOLARE N. 4 LUGLIO 2024

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, l'Inps fornisce indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

È bene precisare in premessa che la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130) reintroduce nell'ordinamento, per il biennio 2024-2025, l'istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Tale disciplina, infatti, riprende quasi integralmente la disciplina precedente che aveva già previsto il riscatto per il triennio 2019-2021.

#### **Soggetti beneficiari**

La facoltà di riscatto prevista dalla legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata e non già titolari di pensione.

Condizione per l'esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l'iscrizione dell'interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l'interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.





---

### **Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà di riscatto**

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi del richiamato D.L. 4/2019, in quanto l'attuale disciplina non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non ancora il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5, articolo 20, D.L. 4/2019 possono presentare un'ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.

Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.

Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell'ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell'intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

Per individuare il primo e l'ultimo contributo di cui sopra si devono prendere a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l'AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell'Unione Europea.

Non è richiesto che il primo e l'ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi





professionisti e il regime previdenziale dell'Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, L. 1338/1962.

Infine, i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

### **Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici**

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all'articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024 è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

### **Determinazione dell'onere di riscatto**

In considerazione delle condizioni richieste per l'esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo".

L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" (articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997), applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

### **Presentazione della domanda di riscatto**

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della L. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. È bene specificare che l'onere versato non è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% come invece avveniva con la precedente disposizione normativa.





Da ciò ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), D.P.R. 917/1986. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- *web*, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*) dal sito istituzionale dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > Area tematica "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" > "Riscatti";
- *contact center* multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo "AP135" disponibile *online*.

### **Modalità di versamento dell'onere**

L'onere di riscatto determinato ai sensi della vigente disciplina può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell'onere si provvede all'accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell'onere viene comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi





---

siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Anche nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell'onere regolarmente versato (salva l'ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Firma**  
**Cdl Vincenzo Dimatteo**

